



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Renato Pigliasco e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 13 luglio 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 60

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. REGGINA avverso l'ammenda di lire 70.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 10/6/01 – C.U. n. 488 dell'11/6/01).

La Soc. Reggina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha inflitto l'ammenda di lire 70.000.000 con diffida con riferimento ai fatti commessi da sostenitori in occasione della gara Perugia-Reggina del 10 giugno 2001 (C.U n. 488 dell'11/6/01).

Nel reclamo si lamenta che la sanzione di lire 20.000.000 per “cori razzisti” è illegittima o quanto meno sproporzionata. Infatti, secondo la reclamante, il Giudice Sportivo non ha tenuto presente che si era trattato di un episodio isolato, come precisato nel rapporto arbitrale. La sanzione sarebbe eccessiva anche perché non era stato specificato se il coro era stato prolungato o meno e se era opera di tutta la curva o di una sparuta minoranza.

Quanto alla parte dell'ammenda che riguarda il lancio di bottigliette, monete ed un fumogeno la Società reclamante contesta che le bottigliette lanciate all'indirizzo dell'arbitro fossero piene d'acqua, come è assertito nel provvedimento del Giudice Sportivo, e mette in dubbio che l'assistente dell'arbitro potesse attribuire ai sostenitori della Reggina lanci di oggetti provenienti dalla tribuna dove si trovava un pubblico misto, con sostenitori di entrambe le squadre.

Inoltre si rileva che i cori ingiuriosi nei confronti dell'arbitro, per quanto deprecabili, non possono costituire oggetto di sanzione a carico della Società in quanto la responsabilità oggettiva non si estende anche a questa fattispecie.

Infine si lamenta che il Giudice Sportivo non ha tenuto conto che la gara si svolgeva sul terreno del Perugia e che la Soc. Reggina, quale squadra ospitata, aveva messo in atto tutte le misure che la situazione consentiva di adottare.

Chiede pertanto la reclamante la revoca della sanzione della diffida, la revoca della sanzione per i cori definiti discriminatori e razzisti e la congrua riduzione delle sanzioni economiche. La Commissione, letto il reclamo e gli atti ufficiali, ritiene che il gravame possa essere accolto soltanto parzialmente.

L'ammenda di lire 20.000.000 inflitta alla reclamante per i cori con contenuto di discriminazione razziale costituisce sanzione minima, che evidentemente tiene conto che si è trattato di episodio isolato e non è suscettibile della richiesta riduzione.

Appare invece parzialmente fondato il reclamo per quanto attiene gli altri comportamenti sanzionati.

Pur tenendo conto infatti della contestata recidiva, tali comportamenti valutati complessivamente, consentono una riduzione della sanzione all'ammenda di lire 40.000.000.

Per questi motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo dispone a carico della Soc. Reggina l'ammenda complessiva di lire 60.000.000 con diffida.

Dispone la restituzione della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Mario MORONI – Presidente Soc. **Lecce**: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. LECCE: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Lecce-Parma del 27/5/01).

Con atto del 31.5.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Mario Moroni e la U.S. Lecce S.p.A., il primo, nella sua qualità di Presidente della Società, per violazione di cui all'art. 1 commi 1 e 3 del CGS, per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione dopo la gara Lecce-Parma del 27.05.01, espresso giudizi lesivi della reputazione del direttore della predetta gara, la seconda per violazione di cui all'art. 6 comma 1 del CGS per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati il Presidente della Soc. Lecce, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società deferita, inviava una memoria difensiva, nella quale si sosteneva che le espressioni usate erano da riferirsi in via esclusiva alle valutazioni negative degli aspetti tecnici della direzione di gara e non certo alla persona dell'arbitro. Si affermava altresì che le espressioni "contestate" erano il legittimo esercizio di un diritto di critica nei confronti di una direzione di gara tale da aver indotto i preposti Organi Tecnici ad assumere conseguenziali provvedimenti. Donde la richiesta di rigetto del deferimento per entrambi gli incolpati.

Alla odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità di entrambi gli incolpati e la irrogazione al Moroni della sanzione dell'ammonizione ed alla Società Lecce della sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000.

E' comparso altresì il rappresentante della Soc. Lecce il quale ha chiesto il proscioglimento ed in subordine l'irrogazione di una sanzione minima.

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento e sentite le parti, osserva: le inequivoche affermazioni del Presidente della Società con le quali si attribuisce la causa della sconfitta alla "incompetenza ed incapacità dell'arbitro" che avrebbe condotto "ancora una volta" alla penalizzazione dell'U.S. Lecce, sono tali da integrare l'ipotesi di cui all'art. 1 del CGS, specialmente per il riferimento alla presunta reiterazione di direzioni arbitrali sfavorevoli.

La “particolare tensione emotiva “ del momento o gli affermati provvedimenti assunti dagli Organi Tecnici non possono costituire esimente del fatto contestato, in quanto il dettato dell’art. 1 CGS , nella sua categoricità, limita il diritto di critica al mero dissenso o all’affermazione di un errore, ma non consente l’uso di termini quali “incapacità” o “incompetenza”.

Deve quindi essere affermata la responsabilità del Moroni alla quale consegue quella della Soc. Lecce ex art. 6 comma 1 del C.G.C.

Tenuto conto di tutte le circostanze, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al sig. Mario Moroni la sanzione dell’ammonizione ed alla Soc. Lecce quella dell’ammenda di lire 5.000.000.

sig. Michele COSSATO – calciatore Soc. Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. VERONA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Reggina-Verona del 24/6/01).

Con provvedimento del 28 giugno 2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore Cossato Michele, tesserato per la Soc. Verona e la Società di appartenenza per rispondere il primo della violazione di cui l’art. 1 comma 1 C.G.S. e la seconda per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato in ordine ai seguenti comportamenti:

- 1) il calciatore Cossato Michele, nel percorrere, al termine della gara, il sottopassaggio che conduce negli spogliatoi mostrava agli addetti al servizio d’ordine della Reggina il dito medio della mano sollevato in segno di offesa e scherno;
- 2) negli spogliatoi, al termine della gara, un altro calciatore del Verona, non identificato, anche perché privo della maglia di giuoco, brandiva un’asta metallica lunga circa m. 1,50 e, forse al solo scopo di difendersi, urlava contro alcuni soggetti presenti negli spogliatoi che, nel caso si fossero avvicinati li avrebbe colpiti con tale oggetto.

Fatti avvenuti al termine della gara Reggina-Verona del 24 giugno 2001.

Comunicato l’atto di contestazione la Soc. Verona ed il tesserato facevano pervenire memorie difensive. Nella memoria della Società si lamentava il clima intimidatorio creato a danni del Verona con riferimento alle circostanze esposte nelle relazioni dei collaboratori dell’Ufficio Indagini e che l’accusa di fonda unicamente sulle voci raccolte tra gli uomini del servizio d’ordine della Reggina allo scopo di crearsi una giustificazione per la gratuita violenza posta in essere.

Si afferma poi che il Presidente della Reggina nulla può avere visto perché, come risulterebbe dalle foto e dalla videocassetta allegate alla memoria difensiva, egli rimase sul terreno di giuoco sino a quando tutti i calciatori, dirigenti e personale tecnico del Verona non erano rientrati negli spogliatoi.

Quanto al secondo episodio contestato nell’atto di deferimento, si afferma che l’episodio non è sanzionabile perché scaturito da una naturale esigenza di legittima difesa.

La Società chiede pertanto il proscioglimento dalle imputazioni contestate e comunque il minimo della pena prevista.

Il Cossato si richiama nella sua memoria difensiva a quella della Società, assumendo le medesime conclusioni.

All’odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha fatto presente di avere ricevuto in data 12 luglio la relazione dell’ispettore di Lega riguardante gli episodi verificatisi in occasione della gara Reggina-Verona ed ha chiesto pertanto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura per una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti.

Sono comparsi altresì il difensore del Verona ed il rappresentante della Società che non si sono opposti all’istanza del Procuratore Federale.

La Commissione, disposta preliminarmente l'acquisizione agli atti delle foto e videocassetta prodotte dalla Soc. Verona, vista l'istanza del Procuratore Federale, sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Verona del 24/6/01).

Con provvedimento del 28 giugno 2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Reggina per rispondere della violazione dell'art. 6 comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 62 n. 2 delle NOIF, con il seguente capo di imputazione:

- 1) sin da due ore prima dell'inizio della gara, veniva rilevata la presenza di numerose persone nell'angusto corridoio che conduce agli spogliatoi dello Stadio "Granillo" e che tali persone, seppur qualificandosi come "addetti al servizio d'ordine" della Reggina non conservavano il cartellino di identificazione;
- 2) un "addetto al servizio d'ordine" della Reggina, che indossava una camicia gialla, tentava di sfondare con pugni e calci, la porta dello spogliatoio del Verona;
- 3) in quegli stessi frangenti, un altro "addetto al servizio d'ordine" della Reggina, che indossava una camicia verde, colpiva con violenza al volto il Presidente della Soc. Verona, sig. Pastorello;
- 4) successivamente un altro "addetto al servizio d'ordine" della Reggina, tentava nuovamente di sfondare la porta dello spogliatoio del Verona con pugni e calci;

fatti questi avvenuti in occasione della gara Reggina-Verona del 24 giugno 2001.

Comunicato l'atto di contestazione, la Soc. Reggina faceva pervenire memoria difensiva nella quale faceva presente che per i fatti contestati al punto 1) dell'atto di deferimento la Società era stata sanzionata dal Giudice Sportivo e che la sanzione non era stata sottoposta a gravame.

Quanto ai fatti narrati nei punti 2), 3) e 4) dell'atto di deferimento, essi potevano essere ricondotti ad un unico episodio ed in ordine agli stessi veniva affermato che erano stati preceduti dalla grave provocazione del calciatore del Verona Cossato che aveva dato origine ai fatti.

Nella memoria si metteva inoltre in rilievo che dallo svolgimento dei fatti era evidente che il presidente della Reggina si era fattivamente attivato per sedare gli animi e che l'allenatore della Reggina aveva prestato la propria opera per sedare la rissa. Si affermava che una volta "placati gli animi", non vi erano stati altri episodi di contestazione. Infine si affermava che il tentativo di sfondare la porta dello spogliatoio del Verona non aveva avuto carattere concreto, dal momento che la porta stessa, non corazzata in acciaio, resistette al tentativo.

Conclude la Società chiedendo il proscioglimento ed in subordine l'irrogazione della sanzione dell'ammenda "ai minimi edittali".

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha fatto presente di avere ricevuto in data 12 luglio la relazione dell'ispettore di Lega riguardante gli episodi verificatisi in occasione della gara Reggina-Verona ed ha chiesto pertanto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura per una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti.

E' comparso altresì il difensore del Reggina che si è rimesso alla decisione sull'istanza di sospensione.

La Commissione, vista l'istanza del Procuratore Federale, sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

avv. Bruno GHIRARDI – V.Presidente Soc. **Cagliari**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
sig. Sergio LOVISELLI – Segretario Soc. **Cagliari**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/01).

Con atto del 14.05.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione l'avv. Bruno Ghirardi, il sig. Sergio Loviselli, rispettivamente Vice Presidente e Segretario della Soc. Cagliari, nonché la medesima Società, i primi due per violazione dell'art. 1 del CGS e la Società per violazione dell'art. 6 comma 2 del CGS, per comportamenti posti in essere durante e dopo la gara Pistoiese-Cagliari del 25.3.2001, così come risultanti dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della predetta gara, concretizzatisi quanto al Ghirardi in frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro rivolte al predetto collaboratore, e quanto al Loviselli in un comportamento irrispettoso e di sfida sempre nei confronti del medesimo rappresentante dell'Ufficio Indagini.

Da detta relazione risulta che "un dirigente del Cagliari mentre lasciava lo stadio" avrebbe detto "indagate su questo arbitro di m...", mentre a fine gara negli spogliatoi il Loviselli avrebbe detto al collaboratore dell'Ufficio Indagini "Mi raccomando, scriva nel suo referto quello che il vicepresidente Ghirardi le ha detto andando via. Spero che abbia capito bene". Effettuata la contestazione degli addebiti, nei termini assegnati pervenivano le deduzioni difensive del Vice Presidente Ghirardi, anche in nome della Società incolpata, con le quali si affermava l'assoluta erroneità e contrarietà al reale svolgimento dei fatti della ricostruzione degli stessi operata dal collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Affermava il tesserato che già durante l'intervallo della gara alcuni giornalisti avrebbero avvicinato il Presidente della Soc. Cagliari per chiedergli commenti sulle "opinabili" decisioni arbitrali; al fine di evitare il rilascio di dichiarazioni che "avrebbero potuto ingenerare polemiche", il Ghirardi avrebbe consigliato il Presidente di lasciare lo stadio e far ritorno immediatamente a Cagliari, affidando ad una lettera da indirizzare al Presidente della L.N.P. ed agli Organi Tecnici Arbitrali "con il dovuto garbo e rispetto ... le doglianze sull'insufficiente operato dell'Arbitro".

Quanto consigliato sarebbe avvenuto, ed in atti venivano versate sia la lettera sopra menzionata sia la risposta dell'Organo Tecnico con la quale, tra l'altro si elogiava "il corretto comportamento mantenuto in occasione della partita e l'educazione dimostrata".

Sostiene il Vice Presidente Ghirardi che appare "quanto meno curioso e oltremodo irrazionale" che lo stesso, dopo essersi attivato per evitare l'insorgere di situazioni polemiche, si sia rivolto ad un collaboratore dell'Ufficio Indagini usando un lessico "che non fa parte della mia educazione" e chiedendo una cosa insensata quale una estemporanea apertura d'inchiesta a carico dell'arbitro.

Rileva altresì l'incolpato come nella propria relazione il collaboratore dell'Ufficio Indagini abbia indicato nelle "ore 16,13 alla terza rete della Pistoiese" il momento nel quale "un dirigente del Cagliari" gli avrebbe rivolto la frase incriminata, mentre invece in quell'ora ed in quel momento egli sarebbe già stato in viaggio con il Presidente verso l'aeroporto di Pisa.

Alla memoria difensiva è altresì allegata la dichiarazione dell'altro incolpato, Segretario della Società, di essersi limitato a riferire al collaboratore dell'Ufficio Indagini che l'unico dirigente seduto vicino al Presidente del Cagliari era il Ghirardi.

Osserva infine il Vice Presidente come appaia poco credibile che il Loviselli, con una esperienza ultratrentennale di Segretario della Società, abbia potuto pronunciare una frase incriminante come quella contestata.

Pertanto il Ghirardi, anche in nome della Soc. Cagliari, chiede in via preliminare un confronto con il collaboratore dell'Ufficio Indagini, onde consentire a quest'ultimo "il riconoscimento personale dell'avv. Ghirardi" e, nel merito, il proscioglimento di tutti i deferiti.

Alla odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità nei confronti di tutti gli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione a carico del Ghirardi e del Loviselli e di quella dell'ammenda di lire 5.000.000 a carico della Soc. Cagliari.

E' altresì comparso l'avv. Ghirardi il quale ha insistito sulla propria estraneità ai fatti, chiedendo il proscioglimento.

La Commissione esaminati gli atti allegati al deferimento e sentite le parti, osserva: è principio consolidato nella giurisprudenza della CAF che la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini costituisce fonte aene fede privilegiata nei procedimenti disciplinari.

Nel caso di specie la relazione riporta i fatti in maniera chiara ed inequivoca, anche nell'individuazione della persona del dirigente del Cagliari che aveva pronunciato le frasi contestate. Infatti l'identificazione è stata possibile attraverso la spontanea affermazione fatta dal Loviselli al collaboratore dell'Ufficio Indagini. I dubbi sollevati nella memoria difensiva circa la credibilità del descritto comportamento del Loviselli sono irrilevanti, attesa la fonte privilegiata costituita dalla relazione. In ogni caso si tratta di allegazioni difensive assolutamente opinabili e non provate.

Deve quindi essere affermata la responsabilità degli incolpati in ordine alla infrazioni contestate, alla quale consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 6 comma 2 del C.G.S.

Sanzioni eque appaiono quelle indicate nel dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere all'avv. Bruno Ghirardi ed al sig. Sergio Loviselli la sanzione dell'ammonizione ed alla Soc. Cagliari quella dell'ammenda di lire 5.000.000.

Soc. PIACENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Ternana-Piacenza dell'1/4/01).

Con provvedimento in data 7.5.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Piacenza per violazione dell'art. 6 comma 3 del CGS, in relazione all'art. 62 n. 2, e dell'art. 6 bis comma 2 CGS, per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Ternana Piacenza disputatasi l'1.4.2001, lanciato in campo cinque petardi con scoppio fragoroso, ed aver in due occasioni sottolineato con grida gutturali di scherno azioni di un calciatore di colore della squadra avversaria.

Effettuate le notifiche di rito, la Società deferita non inviava alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il solo Procuratore Federale il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità ascritta a carico della Società incolpata e la irrogazione della conseguente sanzione determinata nell'ammenda di lire 25.000.000.

La Commissione osserva che gli episodi oggetto di deferimento trovano piena prova nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini ed integrano senza dubbio la violazione regolamentare contestata.

Nel determinare l'entità della sanzione va tenuto presente che l'art. 6 bis comma 5 C.G.S. prevede per le manifestazioni che siano espressione di discriminazione razziale la sanzione dell'ammenda da lire 20.000.000 a lire 100.000.000.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Piacenza l'ammenda di lire 25.000.000.

Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/01).

Con atto del 14/5/2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Pistoiese e Cagliari per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle NOIF per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di giuoco rispettivamente sei e due fumogeni prima nel corso della gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/2001.

Le Società, cui l'atto di deferimento veniva ritualmente comunicato, non facevano pervenire memorie difensive.

All'odierna riunione è comparso il solo Procuratore Federale il quale, affermata la responsabilità delle deferite, ha chiesto l'irrogazione dell'ammenda di lire 2.000.000 a ciascuna delle incolpate.

La Commissione, letti gli atti, osserva che i fatti contestati sono provati dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e non sono del resto contestati dalle Società deferite.

Il lancio di fumogeni sul terreno di giuoco costituisce comportamento che integra la violazione di cui all'art. 62 n. 2 delle NOIF ed è pertanto sanzionabile.

Di tale comportamento dei propri sostenitori rispondono le Società a titolo di responsabilità oggettiva.

Tenuto conto del limitato numero dei lanci sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

Tanto premesso la Commissione, affermata la responsabilità delle Società deferite, infligge la sanzione dell'ammenda di lire 2.000.000 alla Soc. Pistoiese e di lire 1.000.000 alla Soc. Cagliari.

Soc. COSENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Cosenza-Cagliari dell'8/4/01).

Con atto del 21.05.2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Cagliari e Cosenza entrambe per violazione dell'art.6 comma 3 del CGS, in relazione all'art. 62 n. 2 delle NOIF, per le condotte poste in essere dai loro sostenitori in occasione della gara Cosenza-Cagliari dell'8.4.2001, così come risultanti dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della predetta gara.

Dalla relazione risulta che al 37° del 1° tempo sostenitori della Soc. Cagliari lanciavano diversi fumogeni all'indirizzo dei sostenitori della Soc. Cosenza i quali reagivano con lancio di oggetti e cercando di saltare i cancelli divisorii dei settori; al 20° del 2° tempo sostenitori della Cosenza lanciavano in campo diversi oggetti ed un fumogeno; al 46° del 2° tempo sostenitori della Cosenza lanciavano verso il campo diverse bottigliette piene d'acqua.

Effettuata la contestazione degli addebiti, nei termini assegnati perveniva memoria difensiva della Soc. Cosenza nella quale si sostiene che i fatti contestati non abbiano connotati di particolare gravità e che "il loro antecedente causale esclusivo" debba ricondursi al comportamento "provocatorio ed inopportuno" della sparuta tifoseria ospite, tale da indurre le forze dell'ordine ad allontanarla anzitempo dallo stadio. Considerato che i lanci di oggetti non solo non avrebbero prodotto alcuna conseguenza ma neppure "attentato alla incolumità di nessuno", la Società incolpata conclude chiedendo l'irrogazione di una sanzione minima.

Alla odierna riunione sono comparsi il Procuratore Federale ed il Presidente della Soc. Cosenza

Il primo ha concluso chiedendo l'affermazione della responsabilità di entrambe le Società incolpate e la irrogazione della sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000 per la Soc. Cosenza e di lire 3.000.000 per la Soc. Cagliari; il secondo ha chiesto il proscioglimento della Soc. Cosenza.

Osserva questa Commissione come i fatti ascritti ad entrambe le Società, sulla base della precisa e dettagliata relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, certamente non abbiano quei connotati di gravità o pericolosità che purtroppo sono spesso oggetto d'esame in questa sede: ciò tuttavia la sanzionabilità dei comportamenti contestati appare indubbia, sia pure nella graduazione delle rispettive responsabilità.

Se infatti risulta che i primi lanci siano da ascrivere ai "quindici circa" sostenitori della Soc. Cagliari presenti, tutti gli altri episodi hanno visto quali soggetti attivi i sostenitori

della Soc. Cosenza, in particolare in concomitanza della seconda e terza rete segnata dalla squadra del Cagliari. La circostanza poi che un fumogeno lanciato dai sostenitori del Cosenza sia caduto “ai piedi” del calciatore del Cagliari autore della seconda rete, ridimensiona fortemente le tesi difensive della Soc. Cosenza ed individua altresì una situazione di potenziale pericolo.

Nel determinare l’entità delle sanzioni va tenuto conto del diverso grado di responsabilità che fa carico alla Società ospitante, essendo evidente la minor possibilità di intervento, anche ai fini della prevenzione da parte di quella ospitata.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Cosenza l’ammenda di lire 5.000.000 ed alla Soc. Cagliari l’ammenda di lire 3.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 23 luglio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 LUGLIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro